



REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:
- all'adozione della delibera di approvazione dal

E' DIVENUTO ESECUTIVO in data per decorrenza dei termini

ENTRATO IN VIGORE in data , sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione,

Norme di riferimento

- Legge 25.03.1959, n. 125 – Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
- D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 – Disciplina del Commercio.
- Legge Regionale 30.03.1979, n. 20 – Disciplina dei Mercati all'ingrosso, di seguito indicata semplicemente "Legge".
- D.Lgs. 30.12.1992, n. 531 – Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Art. 1 Istituzione del Mercato

E' istituito da parte del Comune di Caorle il Mercato Ittico all'ingrosso comunale.
Il Mercato all'ingrosso è costituito dai locali, da una parte della banchina del porto peschereccio, destinata allo sbarco dei prodotti della pesca (punto di sbarco), nonché dalle aree e dalle attrezzature necessarie per il funzionamento del Mercato stesso.

Art. 2 Definizione

Per Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici si intende la struttura in cui avviene la contrattazione dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 30 marzo 1979, n. 20.

Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30.03.1998, n. 114.

Per operatori si intendono i soggetti di cui all'art. 16 della L.R. 20/1979.

Per le vendite all'ingrosso non è stabilito alcun quantitativo minimo.

Nel prosieguo del presente Regolamento, il Mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici di Caorle viene denominato semplicemente "Mercato".

Art. 3 Definizione di prodotti ittici

La denominazione generica "prodotti ittici", usata nel presente Regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, i gasteropodi ed cefalopodi, gli echinodermi ed i tunicati, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.

Il commercio all'ingrosso dei molluschi terrestri (chioccioline e lumachine), delle rane vive e conservate, è soggetto alle norme del presente Regolamento.

Art. 4 Commercio all'ingrosso fuori del Mercato Ittico Comunale

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici fuori del Mercato si svolge nel rispetto delle norme di legge e di quanto stabilito nel presente Regolamento, che non sia esclusivamente attinente al funzionamento interno del Mercato stesso.

Chi pratica l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori del Mercato deve farne preventiva denuncia all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Per le violazioni al Regolamento di Mercato ed alle norme in esso richiamate, si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 20/79.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto e secondo le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981 e del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dal Comune di Caorle.

Art. 5 Gestione del Mercato

Il Mercato è gestito nel rispetto:

- del presente Regolamento;

- dalla Legge 25 marzo 1959 n. 125
- della L.R. n. 20 del 30.03.1979 "Disciplina dei mercati all'ingrosso";
- dei Reg.ti CE n. 178 del 2002, n. 852, n. 853, n. 854 e n. 872 del 2004, nonché dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Ente gestore del Mercato ittico all'ingrosso è il Comune di Caorle.

La gestione è ispirata a criteri di economicità, efficacia ed efficienza e con l'obiettivo del pareggio di bilancio. I proventi di gestione devono essere commisurati alle spese necessarie al funzionamento del Mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

A tal fine, entro il 15 ottobre di ogni anno, il Direttore di Mercato, sentita la Commissione di Mercato, presenta alla Giunta Comunale il prospetto delle entrate e delle uscite previste nell'esercizio successivo.

La gestione contabile del Mercato trova collocazione in un autonomo centro di costo nell'ambito del Comune di Caorle.

Tutte le operazioni inerenti gli incassi e i pagamenti devono transitare tramite il Tesoriere Comunale, fatta eventualmente salva la gestione degli importi di modesta entità per i quali il Responsabile Operativo di Mercato assume la veste di agente contabile.

Il Comune di Caorle può affidare in concessione a terzi i servizi che non ritenga di gestire direttamente.

Art. 6 Commissione di Mercato

Presso il Mercato ittico è istituita, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale del Veneto n. 20 del 30.3.1979, una apposita Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

La Commissione è così composta:

- Sindaco o suo delegato;
- Il Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Caorle o suo delegato;
- n. 2 rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, di cui uno scelto dalla minoranza;
- n. 1 rappresentante dei grossisti;
- n. 1 rappresentante dei minutisti;
- n. 3 rappresentanti dei produttori, che rappresentino le diverse categoria della pesca;
- n. 1 rappresentante dei sindacati dei lavoratori;
- il responsabile del Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di zona o altro veterinario da questo delegato;

Qualora gli interessati non provvedano a designare un loro rappresentante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, la Commissione deve, comunque, ritenersi validamente costituita.

La nomina della Commissione è formalizzata con atto della Giunta Comunale.

La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un Comitato Tecnico, presieduto dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato.

La Commissione determinerà le competenze e le norme relative alla durata in carica nonché quelle necessarie al funzionamento del Comitato Tecnico.

Alle sedute della Commissione e del Comitato Tecnico partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile Operativo di Mercato o in sua assenza altro dipendente comunale incaricato dal Direttore di Mercato.

La Commissione dura in carica al massimo 5 (cinque) anni e decade con la cessazione del mandato dell'Amministrazione che l'ha nominata.

Ai lavori della Commissione e del Comitato Tecnico possono essere chiamati a partecipare e/o relazionare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

I membri della Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti senza possibilità di essere rinominati.

I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di argomenti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Il Responsabile Operativo di Mercato o in sua assenza altro dipendente comunale incaricato dal Direttore di Mercato, funge inoltre da segretario della Commissione e del Comitato Tecnico, redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere approvato dai rispettivi organismi e firmato dal Presidente. Copia viene trasmessa all'Amministrazione Comunale entro 5 (cinque) giorni dalla sua approvazione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.

Ai membri della Commissione non spetta alcuna indennità.

Art. 7 Compiti della Commissione di Mercato

La Commissione di Mercato ha il compito di:

- a) esercitare la vigilanza, proporre il compimento degli accertamenti e dei controlli necessari, proporre l'adozione dei provvedimenti disciplinari ed amministrativi previsti in caso di inosservanza alle disposizioni di legge o del presente regolamento, compiere o proporre quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del Mercato;
- b) collaborare con la Commissione Regionale per i mercati nell'ambito dei compiti di quest'ultima;
- c) proporre agli Enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi di Mercato, al fine di assicurarne la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- d) esprimere, se richiesto, il proprio parere, non vincolante, all'Ente gestore:
 - sugli orari delle operazioni di Mercato;
 - sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti vendita e sul numero degli stessi;
 - sui canoni di concessione dei punti vendita;
 - sulle tariffe dei servizi di Mercato;
 - sul Regolamento di Mercato, suggerendo eventuali modifiche;
 - sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di Mercato;
 - su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;
 - sull'osservanza delle norme di qualità e igienico-sanitarie.

Art. 8 Funzionamento della Commissione di Mercato

La Commissione di Mercato è convocata dal Presidente di regola una volta ogni 6 (sei) mesi e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente deve inoltre convocare la Commissione quando vi sia la richiesta da parte di almeno un terzo dei membri della Commissione medesima.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire ai membri della Commissione e al Direttore almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine può essere abbreviato a due giorni.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei componenti la Commissione effettivamente nominati e le deliberazioni sono validamente prese quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 9 Direttore di Mercato

Il Mercato ittico è inserito in uno dei Settori dell'Organigramma Comunale, cui è preposto un Dirigente che svolge le funzioni di Direttore di Mercato.

Art. 10 Compiti del Direttore di Mercato

Il Direttore è responsabile nei confronti del Comune del regolare funzionamento del Mercato e svolge la propria attività in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, dal presente Regolamento e secondo quanto previsto nell'atto di nomina.

In particolare, il Direttore:

- a) sovrintende a tutto il personale addetto al Mercato, ad esclusione di quello adibito al Servizio sanitario pubblico;
- b) assume i provvedimenti proposti dalla Commissione di Mercato ai sensi dell'articolo 7;
- c) intrattiene ogni rapporto in nome e per conto dell'Ente gestore con i titolari di concessioni all'interno del mercato;
- d) vigila sull'attività dei titolari di concessioni di cui al punto precedente affinché la stessa si svolga nel rispetto del Regolamento e della convenzione stipulata con l'ente gestore;
- e) accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione al Mercato secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
- f) cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
- g) autorizza, in casi di comprovata eccezionalità, previa autorizzazione del veterinario competente, l'ingresso e l'uscita dal Mercato di prodotti anche al di fuori degli orari di cui al punto precedente;
- h) cura l'esecuzione delle disposizioni impartite dall'addetto al Servizio igienico-sanitario;
- i) accerta, su richiesta degli interessati, la specie e la qualità della merce e ne rilascia certificazione;
- j) accerta che tutte le operazioni commerciali all'interno del Mercato si svolgano nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento;

- k) interviene per dirimere le questioni che dovessero eventualmente sorgere nel corso delle contrattazioni;
- l) vigila affinché il rifornimento del Mercato venga effettuato senza intralci;
- m) adotta ogni provvedimento al fine di assicurare che tutto ciò che transita e resta depositato nel Mercato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal Regolamento;
- n) vigila ed esegue ispezioni al fine di verificare che non vengano compiute frodi all'interno del mercato;
- o) adotta i provvedimenti sanzionatori di sua competenza previsti nel successivo articolo 39 del Regolamento;
- p) emana ordini di servizio per il regolare svolgimento dell'attività di Mercato;
- q) collabora, nell'ambito delle sue competenze e di quanto stabilito dal successivo articolo 16, con il personale addetto alla vigilanza;
- r) svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla Legge e dal Regolamento al fine di consentire che l'attività di Mercato si svolga nel pieno rispetto della disciplina vigente.

Art. 11

Altro personale addetto al Mercato

Il Direttore di Mercato è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dal Responsabile Operativo e da altro personale assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità del Mercato stesso.

Il Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza, può affidare a ditte esterne lo svolgimento di alcune attività complementari al funzionamento del Mercato.

Il personale amministrativo e gli operatori tecnici collaborano con il Direttore ed il Responsabile Operativo nello svolgimento dei compiti a loro affidati e secondo le disposizioni da questi impartite.

Art. 12

Pesatura dei prodotti e verifiche

Ogni commissionario provvede, con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge in materia di distinzione fra peso netto e tara, alla pesatura delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.

Ogni compratore deve controllare i pesi e i colli di tutti i prodotti acquistati prima di ritirare i prodotti stessi dal posteggio del venditore o comunque prima di allontanarsi dal Mercato.

Qualora il compratore non abbia controllato o fatto controllare da persona di sua fiducia i pesi e i colli prima di ritirare i prodotti dal posteggio del venditore, si ritengono validi i pesi che risultano dal registro brogliaccio del venditore stesso.

La Direzione non risponde delle eventuali divergenze e dei reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal Mercato.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a. mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento e verificati a carico del proprietario;
- b. perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c. bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da questi incaricato.

Il Responsabile Operativo di Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature, riservandosi di stabilire un calendario della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, della strumentazione e dei mezzi tecnici impiegati presenti ed una taratura periodica della strumentazione.

Art. 13

Servizi di Mercato

Il Comune provvede di regola direttamente a tutti i servizi di Mercato, salva la facoltà di dare in concessione o affidare a terzi i seguenti servizi:

- a. il servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali e impianti del Mercato;
- b. il servizio di pulizia del Mercato;
- c. il servizio di rifornimento del ghiaccio;
- d. ogni altro servizio ausiliario del Mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra Il Comune e il concessionario.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi dalla loro attività.

Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Art. 14

Vigilanza e controllo igienico sanitario

Il Responsabile del Servizio Veterinario dell'ASL, per la parte di propria competenza, nel rispetto dei regolamenti CE formanti il "pacchetto igiene" e/o di altra normativa comunitaria, nazionale o comunale attualmente in vigore, organizza all'interno del Mercato Ittico Comunale il Servizio veterinario di vigilanza e controllo igienico sanitario.

L'Ente gestore, per la parte di propria competenza, vista la normativa vigente, organizza, tramite personale veterinario convenzionato e regolarmente iscritto all'Ordine Provinciale dei Veterinari, il servizio di ispezione dei prodotti ittici all'interno del Mercato Ittico Comunale e in particolare quanto segue:

- 1) ispezione e controllo igienico sanitario dei prodotti della pesca, al fine di stabilirne l'idoneità al consumo umano ed il licenziamento dei medesimi alla commercializzazione;
- 2) ispezione dei locali, delle attrezzature e della struttura per accertare:
 - il rispetto delle condizioni di riconoscimento CE;
 - la corretta manipolazione dei prodotti della pesca;
 - lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili, nonché l'igiene del personale;
 - le condizioni di conservazione, trasporto e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- 3) ogni altra operazione di vigilanza e controllo inerente all'adeguamento e implementazione del piano di autocontrollo aziendale secondo il metodo HACCP.

L'Ente Gestore pone a disposizione del Servizio Veterinario ASL competente e del Veterinario convenzionato i locali, le attrezzature ed il personale ausiliario necessari al corretto svolgimento del servizio di ispezione e vigilanza come sopra evidenziato.

Il Responsabile Operativo di Mercato, sentito il Dirigente comunale incaricato dall'Ente gestore, è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio Veterinario ASL e/o dal veterinario convenzionato.

Art. 15

Operazioni di facchinaggio

I consumatori possono effettuare personalmente le operazioni di facchinaggio.

Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione di Mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono ritenuti responsabili direttamente o solidalmente di tutte le infrazioni che eventualmente fossero commesse dal personale di cui al comma precedente.

Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, anche se dipendenti dagli operatori privati, sono tenuti allo svolgimento delle operazioni secondo le modalità tecniche di cui alla concessione e le altre prescrizioni impartite dal Comune, anche a mezzo del Responsabile Operativo di Mercato.

Essi, qualora contravvengano a tali disposizioni o violino le norme del presente Regolamento o, comunque, turbino il normale funzionamento del Mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni come previste dal successivo art. 42:

- a. la sospensione dal Mercato da 1 a 10 giorni disposta dal Direttore di Mercato;
- b. nei casi gravi l'esclusione dal mercato disposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato previa contestazione dell'addebito all'interessato.

La sospensione comporta il divieto di entrare nell'area del Mercato.

Art. 16

Servizio di Polizia nel Mercato

Il Servizio di Polizia nel Mercato è assicurato dal personale del Corpo di Polizia Municipale, nonché da personale ausiliario opportunamente autorizzato e formato. Gli incaricati collaborano col Responsabile Operativo di Mercato.

Gli addetti al Servizio di Polizia nel Mercato provvedono, in particolare, a:

- a) assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno del Mercato;
- b) disciplinare l'approdo dei natanti, d'intesa con le competenti autorità e la circolazione dei veicoli nella zona del Mercato;
- c) impedire l'accesso al Mercato delle persone non autorizzate ovvero sospese o escluse dal Mercato medesimo;
- d) assicurare l'osservanza da parte di chiunque sia presente nel Mercato delle disposizioni di legge e di regolamento relative al Mercato stesso;
- e) collaborare, per quanto di loro specifica competenza, con il Responsabile Operativo di Mercato nello svolgimento delle mansioni attribuitegli;

Gli operatori della Polizia Municipale, per tramite del Comando, e il personale ausiliario nel Mercato, per tramite del Responsabile Operativo, segnalano al Direttore di Mercato le irregolarità riscontrate, le

contravvenzioni irrogate ed ogni altro fatto da loro accertato ed idoneo a influire sul normale funzionamento del Mercato stesso.

Ferme le competenze della Polizia Municipale in ordine alle funzioni di Polizia Amministrativa, il controllo del rispetto delle norme del presente Regolamento è attribuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 commi 1 e 2 della legge 24.11.1981 n. 689, anche ad altro personale dipendente del Comune impiegato presso il Mercato ittico, appositamente individuato con provvedimento del Sindaco, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Detto personale per essere adibito alle mansioni di controllo e di verbalizzazione delle violazioni al presente Regolamento, dovrà aver partecipato ad apposito corso di formazione da organizzarsi con la collaborazione del Comando di Polizia Municipale.

Art 17 Canoni, Diritti e Tariffe

I canoni di concessione per l'uso di box magazzini e di posteggi di vendita, sono deliberati dal Comune, sentito il parere della Commissione di Mercato.

Il Concessionario di posteggio di vendita all'interno del Mercato è soggetto al pagamento di un canone di concessione predeterminato e dei diritti di Mercato relativi alle vendite effettuate.

Il canone di concessione deve essere pagato a rate mensili anticipate.

Le tariffe dei servizi di Mercato, compresi quelli dati in concessione, sono fissate dal Comune, sentito il parere della Commissione di Mercato.

Le tariffe anzidette sono, a cura della Direzione di Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possono prendere visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Il canone per la concessione dei box magazzino, dei posteggi di vendita e di ogni altro servizio, vengono corrisposti con la procedura stabilita dal Comune, sentita la Commissione di Mercato.

I canoni di cui al comma precedente debbono essere commisurati in modo da coprire le spese necessarie al funzionamento del Mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti, ivi compreso il rimborso forfetario dei consumi di energia elettrica, acqua e gas, dove presenti.

All'atto dell'assegnazione di posteggi e magazzini, l'assegnatario deve altresì provvedere ad effettuare un deposito cauzionale di importo pari a due rate mensili del relativo canone di concessione.

Restano a carico del Comune gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali e impianti generali del Mercato.

Art. 18 Responsabilità

Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, Il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del Mercato sono responsabili per danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del Mercato e comunque al Comune.

Art. 19 Venditori e Compratori

Sono ammessi al Mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

Venditori:

- a) i commercianti all'ingrosso, i commissionari e i mandatari;
- b) i produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nonché le associazioni dei produttori costituite a norma di legge ed in forza dei regolamenti dell'Unione Europea;
- c) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- d) gli Enti di sviluppo, le Cooperative e i loro Consorzi, le Società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.

Compratori:

- a) i commercianti all'ingrosso;
- b) i commercianti al minuto, singoli o associati;

- c) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- d) le comunità, le convivenze, le Cooperative di consumo ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali, nonché i pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le unioni volontarie;
- e) le Società di approvvigionamento e distribuzione anche a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi.

I compratori devono prestare garanzia tramite deposito in contanti o polizza fidejussoria per l'importo stabilito dal Comune.

Possono effettuare acquisti nel Mercato all'ingrosso soltanto i compratori ammessi dalla Direzione di Mercato e che abbiano prestato la garanzia richiesta.

I compratori accreditati, qualora dopo essere stati sospesi per "morosità" non adempiano ai loro obblighi verso il Comune nel termine stabilito dalla Direzione di Mercato, saranno cancellati dall'accREDITAMENTO ed esclusi dal Mercato stesso.

Coloro che siano stati cancellati dall'elenco degli accreditati possono presentare ricorso.

Entro l'orario stabilito a norma dell'art. 29 e comunque in tempi diversi di quelli dell'asta, sono ammessi al mercato anche i consumatori, che possono acquistare presso il punto vendita del Comune, se istituito, o presso la sala d'asta le eventuali rimanenze, per qualunque quantitativo, corrispondendo al servizio cassa il relativo prezzo.

Il venditore/pescatore dovrà esporre in maniera visibile il prezzo di vendita oneri fiscali inclusi.

A cura del Direttore, all'interno del Mercato viene data idonea pubblicità al prezzo dei prodotti.

I consumatori ammessi al Mercato ai sensi dei commi precedenti, possono effettuare personalmente, in presenza di limitati quantitativi, le operazioni di facchinaggio.

Art. 20 **Disciplina degli operatori**

I produttori singoli o comunque associati, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I Commissionari, i Mandatari ed i Commercianti che effettuano operazioni in conto commissione sono tenuti a prestare cauzione secondo quanto stabilito in proposito dall'Ente gestore.

Il detentore dei prodotti, assegnatario del posteggio di vendita è in ogni caso responsabile della qualità del prodotto e della regolarità della transazione commerciale.

Art. 21 **Accertamento dei requisiti per l'accesso alle negoziazioni**

Il Direttore di mercato accerta il possesso dei requisiti per l'accesso al Mercato mediante l'esame della seguente documentazione: - Certificazione rilasciata dalla CCIAA, attestante l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie indicate dal precedente articolo 19, non soggetto all'obbligo di iscrizione negli albi di cui al punto precedente.

I produttori sono ammessi dietro semplice esibizione della licenza di pesca o documento equipollente.

I commercianti al dettaglio e gli ambulanti sono ammessi dietro semplice esibizione delle rispettive autorizzazioni amministrative valide.

Art. 22 **Documento per l'accesso al Mercato**

Il Direttore di Mercato rilascia a tutte le persone ammesse al Mercato e ai loro dipendenti, apposito tesserino di riconoscimento.

Il tesserino è strettamente personale e deve essere visibile ed esibito ad ogni richiesta della Direzione e degli addetti al Servizio di polizia.

Il tesserino mantiene la propria validità in presenza dei requisiti in capo al titolare dello stesso.

Il Responsabile Operativo di Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso nel Mercato ad altre persone che ne facciano richiesta, qualora ciò sia ritenuto giustificato. In tal caso egli rilascia un permesso provvisorio di accesso.

E' vietato l'accesso al Mercato da parte di chi sia sprovvisto di tesserino o permesso rilasciato dalla Direzione di Mercato.

In ogni caso di mancato rilascio o di ritiro del tesserino da parte del Direttore, è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Comune, il quale decide entro i trenta giorni successivi.

Resta in ogni caso impregiudicata la necessità, per quanti compiono operazioni che comportino la manipolazione o comunque il contatto con i prodotti ittici, di avvalersi delle autorizzazioni e dei permessi previsti dalla vigente normativa in materia igienico-sanitaria.

Tutte le persone munite del tesserino di riconoscimento hanno libero accesso al mercato nell'ambito degli orari stabiliti dal successivo articolo 29.

In deroga a quanto sopra, i diretti consumatori hanno libero accesso al mercato durante l'orario per essi previsto.

Art. 23 **Punti vendita**

Il Mercato comprende una sala di esposizione e vendita suddivisa in posteggi, di cui almeno uno riservato al Comune secondo quanto stabilito nel successivo articolo 28.

La determinazione del numero dei punti vendita ed ogni modifica concernente il numero, le modalità di utilizzo ed i requisiti degli aspiranti assegnatari, viene deliberata dal Comune su proposta o previo parere della Commissione di Mercato.

Art. 24 **Assegnazione dei punti vendita**

Il punto vendita viene assegnato in concessione ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dal presente Regolamento che ne facciano richiesta.

A seguito di apposito avviso pubblico, il Comune, vista la graduatoria predisposta dal Direttore di Mercato e sentita la Commissione, dispone l'assegnazione.

Con proprio provvedimento il Comune fissa i criteri per la redazione dell'avviso pubblico e per la concessione dei punti vendita.

La concessione dura tre anni solari, rinnovabili tacitamente per il triennio successivo, in mancanza di formale disdetta da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite P.E.C., entro il 30 settembre dell'anno di scadenza.

La disdetta deve obbligatoriamente essere intimata dall'Ente Gestore qualora l'assegnatario per un anno, consecutivo, non abbia venduto prodotti, per ogni punto vendita assegnato.

Cessata per qualunque causa la concessione, il Comune pubblicizza tale circostanza al fine di sollecitare le domande di altri operatori interessati all'assegnazione del punto vendita.

In deroga a quanto fin qui stabilito, ed eccezionalmente, in sede di prima istituzione del Mercato, la concessione del punto vendita dura un anno, rinnovabile tacitamente per un ugual periodo in mancanza di disdetta ai sensi del precedente comma quattro.

Art. 25 **Carattere delle assegnazioni dei punti vendita**

L'assegnazione del punto vendita è strettamente personale e non può essere ceduta ad alcuno a nessun titolo.

In caso di cessazione dell'attività o di morte dell'assegnatario persona fisica, il coniuge ed i figli, purché in possesso dei prescritti requisiti, possono continuare nell'assegnazione fino alla scadenza.

In caso di conferimento dell'azienda individuale in società, il Comune dispone su richiesta la voltura a nome della società, purché in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso al Mercato.

Gli assegnatari possono affidare la gestione ad organismi cooperativi o consorzi all'uopo costituiti. Anche in tal caso, il Comune dispone su richiesta la voltura a nome del nuovo organismo, purché in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso al Mercato.

Art. 26 **Uso dei punti vendita**

Ogni Concessionario deve provvedere autonomamente, a proprie spese e nel rispetto delle norme igienico sanitarie, a dotare il punto vendita assegnato della bilancia e di quant'altro necessario per svolgere le operazioni di vendita.

Il posteggio assegnato deve essere contraddistinto con apposita targa contenente l'indicazione delle generalità, ovvero della ragione o denominazione sociale, dell'assegnatario o altro elemento identificativo.

Il posteggio può essere utilizzato soltanto per il deposito, la cernita, l'incassamento e la ghiacciatura, l'esposizione, la pesatura e la vendita dei prodotti.

In considerazione di ciò, non è consentita la presenza di vuoti o altri oggetti, ad eccezione degli attrezzi e degli strumenti necessari alla vendita. Il posteggio deve costantemente essere tenuto pulito e sgombro da rifiuti.

E' vietato il compimento di qualsiasi operazione che non attenga al commercio all'ingrosso dei prodotti ittici. E' altresì vietata l'installazione di impianti di qualsiasi specie e natura, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore.

Al termine delle contrattazioni, il posteggio deve essere sgomberato al più presto per permetterne la pulizia ed è consentito di lasciarvi soltanto gli attrezzi di vendita.

Durante le ore di chiusura del Mercato nessuno può rimanere all'interno della sala di esposizione e vendita, salva autorizzazione del Responsabile Operativo di Mercato.

Gli assegnatari dei punti vendita, al fine di permettere la verifica sulla presenza dell'assegnatario, sul rispetto di quanto previsto dalla legge, dal presente regolamento e dall'atto di concessione del punto vendita, oltre che per eseguire gli interventi ritenuti necessari per la manutenzione degli impianti e delle strutture devono consentire l'accesso al posteggio del Responsabile Operativo di Mercato, dei rappresentanti dell'ente gestore nonché degli organi pubblici comunque deputati alla vigilanza.

Art. 27

Cessazione dell'assegnazione del punto vendita

L'assegnazione del punto vendita cessa:

- a) per scadenza della concessione;
- b) per morte dell'assegnatario persona fisica, ovvero per scioglimento della ditta assegnataria;
- c) per fallimento dell'assegnatario;
- d) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- e) per revoca dell'assegnazione.

In caso di morte dell'assegnatario persona fisica, resta salvo il diritto di continuazione di cui al precedente articolo 25.

In caso di rinuncia, l'assegnatario è comunque tenuto a corrispondere il canone di concessione fino alla scadenza convenuta ovvero fino a nuova assegnazione.

Oltre che nei casi di revoca obbligatoria ai sensi dell'articolo 24, l'assegnazione è revocata nei seguenti casi:

- cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione al Mercato;
- utilizzazione del posteggio per scopi diversi da quelli di cui alla concessione;
- gravi infrazioni alle norme di Legge e di Regolamento, relative al funzionamento del Mercato;
- gravi scorrettezze commerciali;
- accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone di concessione;
- inattività completa per un anno consecutivo.

Impregiudicata ogni azione civile e penale, la revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione dell'addebito all'assegnatario interessato.

In ogni caso di cessazione o revoca, l'assegnatario deve riconsegnare il posteggio libero da persone e cose entro il termine perentorio di sette giorni dall'intervenuta cessazione o dalla conosciuta revoca. In caso di inottemperanza, la direzione di mercato provvede allo sgombero a spese dell'assegnatario interessato.

Art. 28

Punto vendita riservato all'Ente gestore

All'interno della sala di esposizione e vendita, almeno un posteggio di vendita è riservato all'Ente Gestore per le attività di cui al precedente articolo 12, ultimo comma, oltre che per la vendita dei prodotti pervenuti nel mercato all'indirizzo di concessionari sospesi, per tutto il periodo della sospensione e salvo diversa indicazione dello speditore.

Detto punto vendita funziona secondo le indicazioni e la responsabilità del Responsabile Operativo di Mercato.

Per le vendite effettuate presso tale posteggio, il conferente è tenuto al pagamento dei diritti di cui al presente Regolamento.

Le somme nette ricavate vengono accreditate agli aventi diritto.

Art. 29

Calendario ed orario delle contrattazioni

Il calendario, gli orari di apertura del Mercato e di inizio e termine delle contrattazioni all'ingrosso e per il pubblico sono stabiliti dal Comune, su proposta del Direttore di Mercato, sentita la Commissione di Mercato.

Il calendario e l'orario sono affissi, a cura del Responsabile Operativo del Mercato, all'interno del Mercato e pubblicizzati in maniera idonea affinché qualunque interessato possa venirne a conoscenza.

Il Responsabile Operativo di Mercato, in presenza di circostanze particolari o eccezionali, può anticipare la vendita di determinati prodotti ovvero anticipare o ritardare l'inizio ed il termine delle contrattazioni.

Salvo quanto previsto dall'articolo 22, nessuno può rimanere all'interno della sala di esposizione e vendita durante la chiusura del Mercato.

E' vietata qualunque forma di accaparramento, prenotazione o contrattazione di prodotti prima dell'inizio e dopo il termine dell'orario delle negoziazioni e ciò indipendentemente dal luogo in cui si trovino i prodotti medesimi.

Il commercio all'ingrosso fuori del Mercato, come delineato dall'articolo 2 del presente regolamento, è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 4.

L'inizio ed il termine delle contrattazioni e delle vendite dirette ai consumatori sono annunciati da apposito segnale.

Art. 30 Vendita dei prodotti

Le vendite si svolgono nell'apposita sala tramite i Concessionari dei posteggi ed avvengono mediante aste pubbliche o trattative private.

I prodotti destinati alla vendita devono essere consegnati alla direzione la quale provvederà a smistarli nei vari posteggi secondo l'indicazione del proprietario.

L'esecuzione dell'asta ha luogo con offerta segreta "ad orecchio" e con enunciazione pubblica. L'Astatore indica il maggior offerente, il quale deve comunicare pubblicamente, ad alta voce, il prezzo offerto. L'acquirente pubblicamente designato che non comunichi l'offerta fatta o che non la ricordi, perde l'assegnazione e l'asta deve essere ripetuta. Prima dell'apertura di ogni singola tornata d'asta, l'Astatore fissa la partita di merce messa in vendita. Prima che la merce venga posta all'asta e comunque prima dell'aggiudicazione, il venditore ha facoltà di comunicare all'Astatore il prezzo minimo richiesto. In mancanza di tale richiesta, l'assegnazione è valida al prezzo d'aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione il venditore ha facoltà di ritirarla per presentarla ad aste successive.

Dopo la chiusura dell'asta il prezzo di aggiudicazione non può più essere modificato, salva la decisione del Responsabile Operativo di Mercato in caso di reclami o contestazioni presentati contestualmente all'acquisto e relativi a differenze di peso, qualità, prezzo o ad altri errori.

Il prezzo di aggiudicazione o di vendita viene trascritto al momento della pesatura sul registro brogliaccio di vendita ovvero inserito nel terminale elettronico del Mercato.

I compratori devono corrispondere gli importi dei prodotti acquistati, secondo quanto stabilito con idoneo provvedimento dalla Direzione del Mercato. I compratori dichiarati "morosi" e coloro che risultano agire per loro conto, saranno soggetti ai provvedimenti amministrativi e disciplinari di cui al presente Regolamento.

E' vietata ogni contrattazione nel Mercato e nelle sue pertinenze quando sia eseguita al di fuori della sala di esposizione e vendita o senza il rispetto degli orari e delle altre norme dettate dalla Legge e dal presente Regolamento.

Ai sensi del precedente articolo 26, e salve le eccezioni previste, è vietato agli operatori ammessi al Mercato vendere o cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del Mercato per la rivendita all'interno dello stesso.

La vendita di eventuali prodotti massivi per i quali risulta difficoltosa la movimentazione e/o lo stoccaggio può, a insindacabile giudizio del Responsabile Operativo di Mercato, essere effettuata dall'Ente Gestore con asta pubblica a voce, ad orecchio o con altri sistemi presso il punto di sbarco.

Le operazioni di trasbordo di prodotti ittici nell'area di rispetto del Mercato, così come definita da Ordinanza Sindacale, sono assoggettate ai servizi di Mercato di cui al presente Regolamento.

Art. 31 Modalità di vendita e ritiro dei prodotti dal Mercato

Le vendite si effettuano a peso netto o a collo.

Il pesce azzurro e gli altri prodotti che non si possono togliere dagli imballaggi subito dopo la pesatura possono essere venduti sottraendo al peso lordo la tara convenzionale fissata dalla Direzione ed esposta nel Mercato.

Gli strumenti di pesatura devono essere sempre mantenuti in eccellente stato di pulizia, regolati ed in grado di funzionare perfettamente.

I prodotti destinati alla vendita devono essere posti bene in vista agli acquirenti, in modo tale da non trarli in inganno.

Gli acquirenti hanno il diritto di esaminare la merce, utilizzando le dovute cautele.

Prima che sia intervenuta la transazione commerciale e salvi i divieti impartiti dagli organi di vigilanza igienico-sanitaria, ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato la merce introdotta senza essere tenuti al pagamento di alcunché a favore dell'Ente Gestore. La merce ritirata dovrà essere immediatamente esclusa dall'area di vendita e depositata in area estranea al Mercato.

Dopo aver provveduto all'acquisto, ogni compratore deve collocare sulla merce acquistata un biglietto recante il proprio nominativo, ovvero ritirare i prodotti acquistati dal Mercato. In ogni caso, avvenuta la pesatura, i compratori acquisiscono la piena disponibilità della merce e sono responsabili del suo ritiro e trasporto al di fuori della sala di esposizione e vendita.

Salvo l'errore nella consegna, dopo il ritiro dai posteggi di vendita, la merce acquistata non può più essere restituita dal compratore ovvero chiesta indietro dal venditore.

Eventuali reclami vanno presentati contestualmente all'acquisto. Su di essi, ai sensi dell'art. 30, decide, a seconda dei casi, il Responsabile Operativo di Mercato o il Direttore secondo equità, sentiti gli interessati.

In casi di piccole quantità l'accorpamento del pescato in unico collo è possibile esclusivamente in presenza di idonea etichettatura riportante gli estremi di ogni singola specie.
Nella vendita è data la precedenza al prodotto sbarcato nel Comune sede di Mercato secondo l'ordine di ingresso.

Art. 32 Registrazione delle vendite

Ai sensi del precedente articolo 30, ogni operazione di vendita deve essere annotata sul registro brogliaccio fornito dalla Direzione ovvero inserito nel terminale elettronico del Mercato.
Il venditore o il personale incaricato dovrà compilare, per ciascuna partita di prodotti venduti, la prima nota in duplice copia delle quali, la prima servirà alla Direzione per il foglio d'asta o di vendita mentre la seconda dovrà rimanere presso il punto vendita per eventuali controlli contabili.
Il foglio d'asta, o di vendita, costituisce per il venditore titolo per ottenere dal Comune il pagamento dell'importo in esso indicato.
Il compratore ritira la fattura d'acquisto e corrisponde quanto dovuto secondo tempi e modalità stabilite dal Comune.

Articolo 33 Sistemazione e confezionamento dei prodotti all'interno del Mercato

Il venditore è tenuto a sistemare la propria merce secondo quanto indicato dagli Organi di vigilanza igienico-sanitaria .
L'eventuale ghiacciatura dei prodotti, prima della pesatura, deve essere limitata al minimo indispensabile ed in ogni caso non deve occultare la vista del prodotto. Eventuali esuberi di ghiaccio dovranno essere rimossi.
In ogni caso, ogni operazione di lavatura, irrorazione o ghiacciatura, deve terminare trenta minuti prima dell'inizio delle contrattazioni.
I prodotti confezionati e presentati alla vendita senza l'osservanza di quanto sopra stabilito devono essere sottoposti alle relative operazioni prima delle operazioni di pesatura.
Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorché essa sia normalizzata, o comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente in presenza del proprietario del prodotto. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può richiedere alla Direzione di Mercato l'annullamento dell'acquisto.
Per la classificazione, la calibrazione, il confezionamento e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede U.E., si applicano le norme comunitarie.
Chiunque alteri il peso del prodotto con bagnatura, aggiunta di ghiaccio in quantitativo superiore a quanto ritenuto idoneo dall'Astatore, consegna per la vendita prodotti ittici dichiarati come freschi di giornata mentre non lo sono, consegna altresì prodotti per i quali non siano state rispettate le norme di buona cura e buona conservazione, nonché utilizzi altro artificio al fine di ricavarne indebito profitto è soggetto ai provvedimenti disciplinari non da ultimo l'allontanamento dal Mercato.

Art. 34 Ordine interno al mercato

Nel Mercato e sue pertinenze è vietato:

- a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b. attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia l'ente beneficiario;
- d. esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc., senza autorizzazione;
- e. introdurre cani e/o altri animali;
- f. accendere fuochi;
- g. accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- h. gridare e parlare ad alta voce dai posti di compera;
- i. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni;
- j. ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

All'interno del Mercato ittico è vietato fumare, mangiare, bere e sputare.

E' vietato l'ingresso nella sala d'asta ai non addetti alle operazioni di Mercato salvo quelli autorizzati dal Direttore di Mercato.

Le Organizzazioni sindacali delle categorie operanti in Mercato possono esporre in appositi albi predisposti dalla direzione avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali, pertinenze e spazi adiacenti al Mercato è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dal Comune, sentita la Commissione di Mercato.

Art. 35

Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere

I prodotti non riconosciuti dal Veterinario atti alla vendita e al consumo umano sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

L'ordine di distruzione è dal Veterinario notificato al Responsabile Operativo di Mercato che deve rilasciare certificazione al venditore interessato.

Art. 36

Cassette, contenitori e confezioni dei prodotti della pesca

Il Comune, sulla scorta della normativa vigente, indicherà le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca.

E' vietato l'uso di cassette, contenitori e/o confezioni che danneggino i prodotti con pregiudizio della perfetta conservazione.

E' altresì vietato l'uso di contenitori che non rispondono alle esigenze igienico-sanitarie.

Art. 37

Documentazione delle vendite, listino prezzi, statistiche

Una copia del foglio d'asta o di vendita relativo alle vendite effettuate nel Mercato deve rimanere in direzione la quale, compilati i prezzi giornalieri, la trasmette all'Istituto Centrale di Statistica per le rilevazioni di sua competenza.

Sono soggetti a rilevazione statistica le specie merceologiche, la provenienza, la destinazione, la quantità ed i prezzi di tutti i prodotti commercializzati nel Mercato.

I dati individuali raccolti sono utilizzabili soltanto per fini statistici e sono pertanto soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine, sia per quanto riguarda i prezzi che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione e sistematicamente trasmessi alla Giunta Regionale.

Art. 38

Punto di sbarco

Il Punto di Sbarco annesso al Mercato Ittico Comunale è registrato presso l'ASL ed è il luogo dove l'Autorità competente deve espletare controlli tesi a verificare il rispetto dei requisiti generali e specifici previsti dai regolamenti CE formanti il "pacchetto igiene" relativamente ai prodotti ittici sbarcati.

La corretta gestione del Punto di Sbarco annesso al Mercato Ittico Comunale compete all'Ente Gestore e devono essere assicurati dallo stesso la sanificazione della struttura e delle attrezzature e la procedura di derattizzazione del medesimo nonché la presenza di un punto acqua, di un punto luce elettrica e di attrezzatura atta alle pesature dei prodotti ittici sbarcati.

Le imbarcazioni da pesca conferenti i loro prodotti pescati all'interno del porto canale di Caorle devono sbarcare il pescato presso il Punto di Sbarco registrato e annesso al Mercato Ittico Comunale.

I contenitori di tali prodotti ittici sbarcati devono essere etichettati secondo la normativa vigente e in nessun modo possono contenere il marchio di identificazione di uno stabilimento riconosciuto.

Effettuate le operazioni di scarico, di controllo sanitario, di rintracciabilità, di verifica del peso da parte dell'Ente Gestore o di un suo delegato, il produttore può conferire il proprio prodotto all'annesso Mercato Ittico Comunale o in altro stabilimento riconosciuto.

Il trasferimento del pescato dovrà avvenire con automezzi registrati e riconosciuti idonei dall'Autorità competente e durante il tragitto dal Punto di Sbarco al primo stabilimento riconosciuto non possono avvenire trasbordi di prodotto ittico tra automezzi.

Il documento di trasporto che accompagna il prodotto ittico dal Punto di Sbarco fino al primo stabilimento di destinazione non deve contenere il marchio di identificazione di uno stabilimento riconosciuto ma deve contenere le seguenti indicazioni minime:

- Punto di Sbarco
- Identificativo dell'imbarcazione riferita a CFR o marcatura esterna dell'imbarcazione
- Identificazione del produttore primario
- Data dello sbarco
- Zona di pesca
- Denominazione delle specie ittiche e quantitativo
- Stabilimento di destinazione
- Eventuale lotto identificativo del prodotto
- Eventuali additivi utilizzati

Il trasferimento del prodotto dal Punto di Sbarco all'annesso Mercato Ittico Comunale esime il produttore dalla pesatura del prodotto ittico e dalla compilazione del documento di trasporto in quanto tali operazioni avvengono all'interno del Mercato stesso.

Art. 39

Operazioni non consentite all'interno del Punto di Sbarco

A terra presso il punto sbarco non è consentito effettuare:

- Operazioni di manipolazione sui prodotti ittici
- Incassamento del prodotto ittico
- Aggiunta di additivi ai prodotti ittici
- Immissione di prodotti ittici in acqua refrigerata (acqua e ghiaccio)
- Operazioni di commercio dei prodotti ittici

Art. 40

Gestione igienico sanitaria del Punto di Sbarco

La gestione igienico sanitaria del Punto di Sbarco compete all'Ente Gestore.

A tal fine l'Ente Gestore sovrintende a quanto segue:

- Evitare ritardi delle operazioni di sbarco del pescato
- Impedire contaminazioni crociate del pescato con attrezzature o altri materiali destinati a venire in contatto con i prodotti ittici
- Consentire l'approvvigionamento di acqua potabile, di ghiaccio, di contenitori puliti
- Consentire l'accesso controllato dei veicoli e delle persone anche con barriere fisiche per evitare l'accesso di persone non autorizzate e/o di animali indesiderati
- La presenza di un punto acqua potabile per le operazioni di pulizia e un corretto drenaggio delle acque
- La presenza di un punto luce elettrica per garantire la sicurezza nelle operazioni di sbarco e di carico sugli automezzi
- La corretta osservanza del piano di autocontrollo aziendale anche per quanto attiene alla sanificazione della struttura e delle attrezzature nonché della lotta agli animali infestanti.

Art. 41

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Le infrazioni alle disposizioni della legge 25 marzo 1959 n. 125 sono soggette ai provvedimenti previsti dall'art. 15 della medesima legge.

Le infrazioni alle disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 30 marzo 1979 n. 20 e dal presente Regolamento, indipendentemente da ogni altra responsabilità di carattere civile o penale, sono soggette ai seguenti provvedimenti:

- 1) in caso di infrazioni lievi:
 - a) richiamo verbale ad da parte del Responsabile Operativo di Mercato;
 - b) diffida scritta ad opera del Direttore di Mercato;
 - c) sospensione da ogni attività di mercato fino a tre giorni da parte del Direttore con provvedimento definitivo.
- 2) In caso di infrazioni gravi:
 - a) sospensione da ogni attività di mercato fino a sei mesi ad opera del Direttore di Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato e concessione di adeguato termine per la presentazione di memorie difensive;
 - b) revoca della concessione dei posteggi disposta dall'ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato e concessione di adeguato termine per la presentazione di memorie difensive, su proposta del direttore e sentita la Commissione di Mercato.
- 3) Le violazioni di cui al Comma precedente sono altresì soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,000. I proventi derivanti da tali sanzioni sono introitati dal Comune.

Art. 42

Disposizioni finali

Il presente Regolamento, intervenuta l'approvazione del Consiglio Comunale, viene pubblicato nelle forme e nei modi previsti dalla Legge ed entra in vigore nei termini di Legge.

